

L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o divorzio ha natura negoziale (Cass. Civ. Sez. I n. 9281 del 04/04/2023).

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che aveva chiesto, dopo la **separazione consensuale**, gli utili della farmacia che era in comunione fra i coniugi.

La vicenda trae infatti origine dalla richiesta dell'ex moglie avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione, ai sensi degli artt. 177, lett. c, e 178 cod. civ., del proprio diritto di credito derivante dalla **comunione de residuo** relativa all'azienda commerciale esercente attività di farmacia.

Nell'ambito dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, omologato dal Tribunale, la donna aveva rinunciato ad ogni futura pretesa, anche patrimoniale, nei confronti dell'ex coniuge.

La Corte ha sottolineato che, come anche correttamente motivato nella sentenza appellata, l'accordo di separazione personale consensuale costituisce un atto essenzialmente negoziale e, come tale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminare i propri interessi.

Nell'accordo di separazione consensuale i coniugi sono dunque liberi di regolare anche tutti i pregressi rapporti, diversi da quelli strettamente personali conseguenti al matrimonio, tramite accordi aventi effetto conciliativo, transattivo e financo dismissivo di diritti, purché disponibili, tra i quali, senza dubbio, sono da ricomprendere i diritti di credito.

Per gli Ermellini, confermando quanto già deciso nei due gradi precedenti, l'accordo tra i coniugi in sede di separazione, oltre al contenuto essenziale, che non può mai derogare i diritti e doveri insorti per effetto del matrimonio e che deve essere pertanto conforme alle previsioni di cui all'art. 160 cod. civ., ha anche un contenuto eventuale, riguardante pattuizioni di natura economica e patrimoniale; queste ultime, rispetto alle prime (assolutamente indispensabili, affinché l'atto che le riporta superi il vaglio della relativa omologa da parte del Tribunale), trovano nella separazione non già la rispettiva causa, bensì l'occasione per essere regolamentate.

Conseguente il rigetto del ricorso formulato dalla ricorrente posto che, nel caso in esame, non può considerarsi mera clausola di stile quella sottoscritta dai coniugi in sede di accordo consensuale. Essa aveva infatti un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti e vincolante per le stesse.

Avv. Maria Cecilia Morandini